



Spett.le
Regione Sardegna
Servizio V.I.A. – Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
A mezzo PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Spett.le
Regione Sardegna
Direzione generale dell'industria
Servizio attività estrattive e recupero ambientale
A mezzo PEC / email: industria@pec.regione.sardegna.it, ind.attiv.estrat@regione.sardegna.it

Serramanna, 31 ottobre 2024

OGGETTO: ***“Progetto di coltivazione e recupero ambientale nell’ambito della richiesta di concessione mineraria temporanea per argille bentonitiche e argille smettiche denominata “Mauru Marras” in agro del Comune di Isili”. Proponente: E.T.A.S. Procedimento per il rilascio del P.A.U.R. L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021”. Osservazioni della Società Futura S.r.l..***

Spett.le Regione Sardegna,

la Società Futura S.r.l., in nome e per conto della Società Sardinia Solar Energy Isili S.r.l., ha conferito incarico all'Ing. Domenico Savoca, massimo esperto di diritto minerario (si veda, il *curriculum vitae sub Allegato 2*), al fine di esprimere un parere professionale, che si allega alla presente *sub Allegato 1*, in merito ai vizi inficianti i procedimenti avviati dalla Società E.T.A.S. Estrazione e Trasformazione Argille Sarde S.r.l. (“**ETAS**”) innanzi a Codesta Spett.le Regione Sardegna per il conferimento dei titoli minerari relativi alla ricerca e alla coltivazione del minerale bentonite nel territorio del Comune di Isili.

Ad integrazione del parere professionale di cui sopra, costituente parte integrante e sostanziale delle presenti osservazioni, di seguito si evidenziano le ragioni giuridiche a supporto dei gravi vizi procedurali che inficiano, a monte, il procedimento autorizzativo unico regionale (“**PAUR**”) avviato da ETAS innanzi a Codesta Spett.le Regione per la realizzazione di un progetto di coltivazione e recupero ambientale a scopo minerario.

I. Premessa in fatto

1. La Società Sardinia Solar Energy Isili S.r.l. (di seguito, la “**Società**”) è titolare del progetto di un impianto fotovoltaico, avente potenza complessiva AC di 20,98 MW e potenza nominale DC pari a 24,195 MWp, da realizzarsi in Comune di Isili, località “Perd’e Cuaddu”, presso l’area industriale del Sarcidano (l’“**Impianto Fotovoltaico**”).
2. La disponibilità dell’area in esame è stata acquisita dalla Società proprio al fine di “blindare” i mappali destinati ad ospitare l’Impianto.
3. Al fine di ottenere i necessari titoli autorizzativi alla realizzazione e all’esercizio dell’Impianto Fotovoltaico, la Società, in data 13 ottobre 2023, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della

Futura Srl

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Auriga Holding S.p.A.

Sede amministrativa Via Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 60.000 i.v. – C.F. e P.IVA 10850400960 - info@futuragroup.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) - Stabilimento tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890



Sicurezza Energetica l'istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 ai fini del rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

4. **L'istanza di VIA è stata dichiarata procedibile in data 23 ottobre 2023**, giusto avviso al pubblico adottato dal MASE in pari data.
5. **Ancorché l'istanza di VIA della Società sia stata oggetto di pubblicazione (con efficacia di pubblicità legale) sin dal 23 ottobre 2023**, la Società, a seguito della consultazione del portale "SardegnaAmbiente", ha appreso della pendenza del PAUR avviato da ETAS innanzi a Codesta Spett.le Regione al fine di ottenere la concessione concessione mineraria temporanea per argille bentonitiche e argille smettiche denominata "Mauru Marras".
6. **La concessione di coltivazione richiesta da ETAS è destinata ad insistere sulle medesime aree di cui la Società ha acquisito la disponibilità giuridica al fine di ubicarvi l'Impianto Fotovoltaico (oggi in corso di autorizzazione).**
7. Sicché, con nota trasmessa a Codesta Spett.le Amministrazione in data 16 aprile 2024, la Società ha evidenziato i gravi vizi di legittimità che inficiano il PAUR avviato da ETAS e che ne comportano inevitabilmente l'archiviazione. Segnatamente:

- l'interesse alla realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico è qualificato, dal diritto comunitario, "*interesse pubblico prevalente*", e pertanto deve essere considerato **prioritario** rispetto all'interesse minerario;
- **L'Impianto Fotovoltaico proposto dalla Società è ubicato in area idonea *ex lege* ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021**, e pertanto, è destinato a beneficiare di una speciale disciplina di favore ed acceleratoria e di una valutazione favorevole di primo livello: ove si accordasse la concessione di coltivazione a ETAS (incompatibile con lo sviluppo dell'Impianto Fotovoltaico), si impedirebbe la concreta attuazione della disciplina in materia di aree idonee ope legis dettata dal D.Lgs. 199/2021 in recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. Red II);
- in ogni caso, il procedimento autorizzativo relativo all'Impianto Fotovoltaico è precedente rispetto al PAUR avviato da ETAS e, pertanto, va riconosciuta all'Impianto Fotovoltaico **priorità cronologica**.

II. Sui vizi di legittimità affliggenti il permesso di ricerca rilasciato in favore di ETAS

Il PAUR di cui all'oggetto è stato avviato da ETAS sul presupposto della titolarità, in capo a quest'ultima, del permesso di ricerca mineraria denominato "Mauru Marras" nel Comune di Isili. Detto permesso di ricerca mineraria è stato rilasciato in favore di ETAS con la determinazione del Servizio attività estrattive della Regione Autonoma Sardegna e n. 554 del 9 luglio 2021 e successivamente "rinnovato" con determinazione n. 231 del 21 marzo 2023.

In tale sede, nel rinviare a quanto argomentato nel parere a firma dell'Ing. Savoca di cui all'Allegato 1, si vuole richiamare l'attenzione di Codesta Spett.le Regione sui **gravi vizi di legittimità che inficiano, a**

Futura Srl

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Auriga Holding S.p.A.

Sede amministrativa Via Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 60.000 i.v. – C.F. e P.IVA 10850400960 - info@futura-group.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) - Stabilimento tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890



monte, il permesso di ricerca mineraria rilasciato in favore di ETAS e che si riflettono, di conseguenza, sulla illegittimità del PAUR avviato da Codesta Regione nell'ambito della richiesta di concessione mineraria di ETAS.

1. Sull'indebita estensione oggettiva del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca rilasciato in favore di ETAS ha una estensione pari a 54 ettari, sebbene la superficie interessata dall'attività di ricerca risulti pari a 22 ettari.

Il conferimento di un permesso di ricerca avente un ambito oggettivo superiore del 40% rispetto all'attività di ricerca (come risultante dal programma dei lavori) è del tutto privo di giustificazione causale e porta con sé l'effetto di ad attribuire al titolare del permesso (i.e., ETAS) un indebito diritto di esclusiva rispetto ad ulteriori ricercatori potenzialmente interessati a svolgere attività di ricerca sull'area interessata dal permesso. Il tutto con evidente spregio ai principi concorrenziali.

2. Sul carattere abusivo dell'occupazione di aree private

L'attività di ricerca svolta da ETAS sul presupposto del permesso di ricerca mineraria è del tutto affetta da abusività per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001. Ed invero, le disposizioni citate sono chiare nel prevedere che l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio necessaria per l'esecuzione dei lavori (in specie, per l'esecuzione dell'attività di ricerca) possa avvenire solamente:

- previa ordinanza, adottata dall'Autorità espropriante, che disponga l'occupazione temporanea;
- a seguito di apposita notifica, ai proprietari delle aree oggetto di occupazione temporanea, di un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea;
- mediante la redazione, al momento dell'immissione in possesso, di un verbale sullo stato di consistenza dei luoghi redatto in contraddittorio con il proprietario;
- previa corresponsione, ai proprietari delle aree oggetto di occupazione temporanea, di un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, di una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Nel caso in esame, l'occupazione delle aree interessate dall'attività di ricerca è avvenuta in palese spregio alla procedura delineata dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001: l'attività di immissione nelle aree è stata compiuta con escavatore, il quale ha permesso di compiere le attività di scavo senza alcuna previa ordinanza che autorizzasse ETAS ad immettersi temporaneamente nelle aree oggetto dell'attività di ricerca e senza alcuna garanzia procedimentale in favore dei proprietari delle aree coinvolte.



3. Sull'illegittimità della proroga del permesso di ricerca

La "proroga" del permesso di ricerca mineraria rilasciata in favore di ETAS è parimenti affetta da illegittimità per violazione degli artt. 6 del R.D. 1443/1927 e 9 del D.P.R. 382/1994.

Ed invero:

- da un lato, l'art. 6 del R.D. 1443/1927, dopo aver previsto che *"Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni"*, dispone che *"Può essere prorogato previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti"*;
- dall'altro lato, l'art. 9 del D.P.R. 382/1994 prevede che, a fronte della domanda di proroga del permesso di ricerca, *"l'ingegnere capo provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di ottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda"*.

Il combinato disposto delle suesposte disposizioni è chiaro: la proroga del permesso di ricerca può essere disposta dall'Amministrazione procedente nel termine massimo di 80 giorni, al fine di consentire che le attività di ricerca possano proseguire senza soluzione di continuità. Ne è riprova, che la proroga del permesso minerario decorra, non già dalla data di adozione della determinazione di proroga, bensì dal giorno successivo alla scadenza del termine "originario".

In violazione alla normativa succitata, ed alla *ratio* ad essa sottesa, Codesta Spett.le Regione Sardegna ha disposto il "rinnovo" del permesso minerario in capo a ETAS ad oltre 300 giorni dalla richiesta di proroga del permesso medesimo, facendone decorrere il termine non già dalla data di scadenza del permesso minerario, bensì dalla data di adozione della determinazione di "rinnovo".

È chiaro che, nel caso di specie, ci poniamo dinnanzi non già ad una proroga del permesso minerario, *stricto sensu* intesa, bensì ad una **vera e propria riassegnazione del permesso minerario medesimo la quale avrebbe comportato l'osservanza delle formalità richieste dalla normativa mineraria per l'assegnazione "iniziale" dei permessi minerari**.

Vieppiù, la proroga del permesso minerario, disposta da Codesta Spett.le Regione con la determinazione n. 267 del 14 aprile 2023, è irrimediabilmente illegittima per difetto di istruttoria, oltre che per violazione dei principi di trasparenza e di pubblicità, espressi dall'art. 1 della L. 241/1990, cui è tenuta la P.A.. Come diffusamente evidenziato nel parere *sub* Allegato 1, la determinazione di proroga:

- **si fonda su una relazione istruttoria di ben 4 mesi successiva rispetto al rilascio della proroga (i.e., la relazione istruttoria del 24 agosto 2023) e, comunque, prescinde del tutto da qualsivoglia verifica in concreto "da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite**

e dei risultati ottenuti" (così l'art. 6 della R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante *"Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno"*);

Futura Srl

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Auriga Holding S.p.A.

Sede amministrativa Via Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 60.000 i.v. – C.F. e P.IVA 10850400960 - info@futura-group.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) - Stabilimento tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890



- non è mai stata preceduta da alcuna valida comunicazione di avvio del procedimento, rispettosa dei requisiti di cui all'art. 7 della L. 241/1990.

Si tratta di vizi procedurali che, lungi dal costituire meri formalismi, si riflettono inevitabilmente sulla determinazione di proroga del permesso minerario e, a cascata, sul PAUR avviato da ETAS per il rilascio della concessione mineraria, determinandone la palese illegittimità.

Ed infatti, da un lato, il dovere di garantire la completezza dell'istruttoria costituisce corollario del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, che impone all'Amministrazione procedente di analizzare e conoscere ogni dato della situazione di fatto sulla quale il provvedimento finale va ad incidere. A tal riguardo, l'art. 6 della Legge n. 241/90 prescrive che il responsabile del procedimento:

"a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

È, pertanto, secondo il principio dell'istruttoria di cui all'art. 6 della Legge n. 241/90 che l'Amministrazione è tenuta a svolgere una approfondita ed obiettiva valutazione della fattispecie e ad accertare in modo rigoroso e certo la sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento finale (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 7 giugno 2004 n. 9256).

La violazione istruttoria cui è incorsa l'Amministrazione regionale nel rilascio della proroga del permesso minerario è tanto più grave se si considera che l'art. 6 della R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante **"Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno"**, subordina espressamente la proroga del permesso di ricerca alla **"previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti"**: nel caso di specie, detta **previa constatazione, da parte della Regione Sardegna, è del tutto mancata.**

Dall'altro lato, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/1990 "ha la funzione strumentale - in attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost., proprio con la partecipazione procedimentale dei soggetti coinvolti ed incisi dall'esercizio concreto della funzione amministrativa - di addivenire all'emanazione di provvedimenti (almeno tendenzialmente) giusti, cioè non solo astrattamente, ma anche e soprattutto concretamente conformi alla legge e pertanto effettivamente idonei a perseguire l'interesse pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessati; di conseguenza, il rispetto delle garanzie procedurali non può essere inteso in senso meramente formalistico, dovendo piuttosto

interpretarsi in senso sostanziale, in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una funzione difensiva in favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma sono finalizzate anche a consentire all'Amministrazione l'acquisizione di eventuali (ulteriori e diversi, rispetto a quelli già

Futura Srl

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Auriga Holding S.p.A.

Sede amministrativa Via Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 60.000 i.v. – C.F. e P.IVA 10850400960 - info@futura-group.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) - Stabilimento tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890



posseduti) elementi di valutazione adeguati per la formazione di una volontà completa e mediata" (cfr. ex multis, TAR Napoli, sez. I, 17/07/2017, n. 3781; Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2015, n. 4140).

Nel caso di specie, la violazione delle garanzie procedurali assolute dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/1990 è tanto più grave se si considera che laddove Codesta Spett.le Amministrazione avesse assolto all'onere della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, la Società avrebbe senz'altro potuto intervenire nel procedimento di proroga del permesso minerario richiesto da ETAS al fine di dimostrare che l'area oggetto permesso minerario, oggetto di istanza di proroga fosse già stata acquisita dalla Società al fine di sviluppare l'Impianto Fotovoltaico.

Sul punto, si rinvia alle pag. 5 e ss. del parere di cui all'Allegato 1.

Premessi i suesposti vizi di legittimità affliggenti il permesso di ricerca mineraria di cui ETAS è titolare, deve rilevarsi come **gli stessi si riverberano inevitabilmente sul PAUR avviato da ETAS al fine di ottenere la concessione mineraria temporanea per argille bentonitiche e argille smettiche denominata "Mauru Marras".**

La giurisprudenza in materia ha infatti da tempo chiarito che **l'illegittimità del permesso di ricerca determina l'illegittimità in via derivata della concessione mineraria:** *"l'annullamento per effetto del D.P.R. 19 gennaio 1983, emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, della delibera del permesso di ricerca a favore del Comune di Massa, determina l'illegittimità derivata dell'impugnato provvedimento concessionario rilasciato al Comune stesso, nella fattispecie, infatti, il permesso di ricerca, richiamato nella stessa delibera gravata, condiziona il permesso di captazione tenuto conto che, in virtù dell'art. 16 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 quest'ultimo permesso è concesso innanzitutto a colui che ha già ottenuto un permesso di ricerca per avere dimostrato di possedere requisiti d'ordine soggettivo, quali l'idoneità a svolgere l'attività tecnica necessaria alla ricerca e la capacità a far fronte agli obblighi di natura economica"* (Consiglio di Stato, n. 805/1986).

6

III. Sui vizi di legittimità affliggenti, ab origine, il PAUR richiesto da ETAS

Il PAUR avviato da ETAS ai fini dell'ottenimento della concessione mineraria temporanea denominata "Mauru Marras" è, in radice, affetto da gravi vizi di legittimità suscettibili di riverberarsi sull'eventuale provvedimento autorizzativo unico ambientale che venisse rilasciato, ad esito del PAUR, da Codesta Spett.le Amministrazione.

Sul punto, nel rinviare a quanto dedotto nel parere a firma dell'Ing. Savoca di cui all'Allegato 1, si evidenzia quanto segue.

Futura Srl

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Auriga Holding S.p.A.

Sede amministrativa Via Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 60.000 i.v. – C.F. e P.IVA 10850400960 - info@futura-group.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) - Stabilimento tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890



1. Sulla violazione dei principi concorrenziali in tema di affidamento della concessione mineraria

In primo luogo, il PAUR avviato da Codesta Spett.le Regione a fronte dell'istanza di ETAS è illegittimo per **violazione dei principi concorrenziali in materia di affidamento di beni pubblici** scanditi dall'art. 12 e ss. della Direttiva UE 2006/123 del 12 dicembre 2006.

Ed invero, **il conferimento o il rinnovo di una concessione mineraria, in quanto avente ad oggetto lo sfruttamento di un bene facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato (la miniera), deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica e non può essere assegnata dietro mera richiesta del privato (come nel caso in esame).**

La giurisprudenza in materia è chiarissima: *"anche per le concessioni di beni pubblici suscettibili di produrre utilità economiche (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni o dei comuni), l'amministrazione ha l'obbligo di ricorrere a procedure competitive, trattandosi di affidare attività suscettibili di sfruttamento a terzi operanti nel libero mercato"* (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2013; TAR Piemonte 723/2022).

Il punto in esame è stato, inoltre, chiarito dalla Commissione Europea che, con la *"comunicazione interpretativa della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C 121/02)*, ha evidenziato che in sede di conferimento del titolo di sfruttamento di un giacimento di miniera debbano essere osservati i **principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità**.

Sulla base dei suesposti principi, le Regioni, sia a Statuto speciale che ordinario, affidano le concessioni di titoli minerari mediante procedure ad evidenza pubblica e dunque, previa pubblicazione di un apposito bando di gara e previo espletamento di una procedura competitiva, fondata sui principi di trasparenza e pubblicità e imperniata su criteri di aggiudicazione predeterminati (si veda, per la Regione Sardegna, il bando regionale del 2012 denominato *"Presentazione di proposte progettuali finalizzate al rilascio della concessione per la DELIBERAZIONE N. 44/10 DEL 9.11.2021 2/10 riattivazione ai fini produttivi della miniera denominata "Genna Tres Montis" per minerali di F, Pb, Zn, Ag, Ba e Terre Rare in territorio dei Comuni di Silius e San Basilio (SU)"*).

Solo a seguito dell'aggiudicazione, mediante procedura concorrenziale, della concessione mineraria può essere avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale cui è assoggettato il progetto di coltivazione "aggiudicatario".

In spregio ai suesposti principi – di derivazione comunitaria – dell'evidenza pubblica, nel caso di specie, **ETAS pretende invece di ottenere la concessione mineraria "Mauru Marras" a seguito di una mera istanza di PAUR alla Regione e facendo valere un mero permesso di ricerca mineraria (che, come si è visto, è di per sé affetto da gravi illegittimità).**

Futura Srl

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Auriga Holding S.p.A.

Sede amministrativa Via Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 60.000 i.v. – C.F. e P.IVA 10850400960 - info@futura-group.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) - Stabilimento tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890



Quanto sopra è tanto più grave se si considera che ETAS ha richiesto il rilascio di una concessione mineraria di estensione pari a 54,58 ettari, ancorché il progetto di coltivazione si estenda a soli 5,80 ettari, così vincolando minerariamente vastissime aree territoriali ed escludendo dall'utilizzo di dette aree ulteriori operatori potenzialmente interessati.

2. Sull'inadeguatezza della documentazione presentata da ETAS ai fini della richiesta di concessione mineraria

La documentazione presentata da ETAS a supporto della richiesta di concessione mineraria **è affetta da evidenti lacune ed incongruenze tali da rendere la richiesta concessione mineraria del tutto priva di giustificazione causale.**

Segnatamente:

- in evidente difformità al programma dei lavori di cui al permesso di ricerca rilasciato a ETAS (che prevedeva l'effettuazione di n. 37 stendimenti geoelettrici della lunghezza di 100 metri ciascuno, nonché di 43 pozzetti esplorativi della profondità presunta di 5 metri ciascuno, per il prelievo di campioni), i campionamenti mediante pozzetti riportati nel progetto di coltivazione risultano nettamente inferiori.

Non si è, infatti, provveduto alla cubatura del giacimento all'esterno dell'area scelta per lo sfruttamento (ancorché la stessa fosse oggetto del permesso di ricerca): non è stata definita, pertanto, la cubatura del giacimento rinvenuto, certamente più elevata rispetto a quella prevista per la coltivazione mineraria, **con il conseguente risultato di una previsione inadeguata dello sfruttamento del giacimento stesso;**

- la relazione tecnica del progetto di coltivazione: **(i)** riporta un'analisi del mercato della bentonite che confonde - forse volutamente - le problematiche di approvvigionamento delle argille destinate all'industria della ceramica e dei sanitari con quelle relative al mercato della bentonite (destinata quest'ultima per un terzo alla fornitura di lettieri per gatti e per la restante parte all'industria siderurgica); **(ii)** rivela che il minerale estratto non riceverà alcun trattamento successivo a quello della fase di estrazione; **(iii)** riporta dati di vendita sul mercato del minerale grezzo privi di giustificazione, in quanto riferiti ad un minerale non trattato.

Si tratta di dati gravissimi: la vendita sul mercato del minerale grezzo, in assenza di qualsivoglia lavorazione, risulta gravemente penalizzante per l'economia delle aree in cui ha sede l'attività estrattiva (vale a dire, la Regione Sardegna). Ed infatti, **da un lato, gli impatti ambientali restano a carico delle zone di estrazione e dunque della Regione Sardegna; dall'altro lato, il valore aggiunto dell'estrazione è diretto in favore delle aree in cui è effettuato il trattamento (vale a dire, aree diverse dalla Regione Sardegna).**

Futura Srl

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Auriga Holding S.p.A.

Sede amministrativa Via Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 60.000 i.v. – C.F. e P.IVA 10850400960 - info@futuragroup.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) - Stabilimento tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890



- l'attività estrattiva prevista per la miniera "Mauru Marras" si limita alla estrazione di un grezzo venduto tal quale e trattato dalle aziende consumatrici. Per l'effetto, tale attività esula totalmente dalla "attività di miniera" che, secondo la definizione di cui all'art. 2,

comma 1, del R.D. 1443/1927, si identifica nell'attività di ricerca e coltivazione di "sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili".

*

Tutto quanto sopra premesso, la Società Futura S.r.l., in nome e per conto della Società Sardinia Solar Energy Isili S.r.l., con ogni più ampia riserva e salvezza, nel richiamare la precedente nota inviata a Codesta Spett.le Regione in data 16 aprile 2024, formula

ISTANZA

a che Codesta Spett.le Amministrazione regionale voglia **dichiarare l'archiviazione dell'istanza ovvero concludere con esito negativo il PAUR richiesto da ETAS in relazione al "progetto di coltivazione e recupero ambientale nell'ambito della richiesta di concessione mineraria temporanea per argille bentonitiche e argille smettiche denominata "Mauru Marras" in agro del Comune di Isili"**.

Con osservanza

Futura S.r.l.

Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.

9

Firmato digitalmente da:
MICHELETTI SIMONE
Data: 31/10/2024 11:26:42

Firmato digitalmente da:
MICHELETTI SIMONE
Data: 31/10/2024 11:26:43

Allegati:

1. Parere a firma dell'Ing. Domenico Savoca
2. Curriculum vitae dell'Ing. Domenico Savoca

Futura Srl

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Auriga Holding S.p.A.

Sede amministrativa Via Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 60.000 i.v. – C.F. e P.IVA 10850400960 - info@futura-group.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) - Stabilimento tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890